

Approfondimenti **Della tumulazione privilegiata in Regione Toscana: aspetti endo-procedimentali**

di Carlo Ballotta

Il fatto che cercherò di esporre, *in brevis*, si sostanzia in questi termini: qualche mese addietro mi telefona il Vescovo della Diocesi Ortodossa di Luni, Sua Eminenza Padre Silvano, di cui da vecchia data sono amico personale, anche se io sono di rito cattolico-romano (miracolo dell'ecumenismo di Papa Francesco, o di sorella morte che ci rende tutti uguali al suo cospetto??), sottoponendomi, quale direttore massimamente (IR)-responsabile de "ISF", questo suo dilemma funerario: l'Associazione Cristiani Ortodossi d'Italia, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 14 gennaio 1998, di cui il Presule è Presidente, è proprietaria di un Monastero (sui declivi collinari di un'importante città toscana) con annessa chiesa abbaziale, nella quale si vorrebbe dar sepoltura, attraverso tumulazione privilegiata ai resti mortali (ormai completamente mineralizzati) di un docente universitario, titolare presso l'Università di X della prima cattedra d'informatica, nonché fervente Cristiano Ortodosso, benefattore della locale comunità, e cofondatore della stessa Diocesi. Orbene, in via interlocutoria, e senza l'ufficialità dell'art. 10-bis o, peggio ancora, dell'art. 2 comma 1 II Periodo L. 241/1990, (il quale significherebbe l'assoluta mancanza di un ancorché minimo *fumus boni juris*), dopo i primi abboccamenti con l'ufficio della polizia mortuaria, l'Amministrazione Cittadina parrebbe aver sollevato dubbi ed obiezioni sulla *concedenda* autorizzazione, tramite una missiva di

un funzionario del Comune stesso. Ecco, pertanto, un intenso estratto di una lettera scrittami dal Vescovo di Luni nel nostro consueto e fitto carteggio di corrispondenza elettronica; ho ritenuto doveroso pubblicare una sintesi ragionata di questo lungo dialogo epistolare, in quanto il Vescovo stesso mi ha pregato di sistematizzare tutto il materiale, sviluppato in più occasioni, in un pezzo organico, da proporre poi su questo numero de "ISF", anche per il valore squisitamente didattico o di ordine generale di tale caso; in effetti, non esistono, a tal proposito, molta letteratura di settore o giurisprudenza. "Carissimi Carlo e Redazione tutta, [... omissis ...] la nostra Diocesi intenderebbe, tumulare nella cripta della chiesa, presso il Monastero, le mortales exuviae del Professor ... deceduto circa 12 anni fa, ora inumato nel camposanto di altro capoluogo di provincia: Dato importante: sono assenti,

in quanto premorti, tutti i familiari aventi diritto a disporre delle spoglie mortali del de cuius, in quanto il ramo familiare, se non erro esteso sino al sesto grado di parentela, si è completamente estinto. Prima spinoso interrogativo: se mancano gli aventi titolo legittimati dagli artt. 74 e segg. Cod. Civile, secondo poeriorità, che delibera sulla sistemazione di un defunto? Sulla base di quale volontà, allora, autorizzare la riduzione dei resti ossei in apposita cassetta, e provvedere alla loro successiva collocazione in chiesa. Con quale formula giuridica au-



Figura 1 – Benedizione rituale e collocazione del feretro entro cella muraria ipogea, ricavata sotto il pavimento di una chiesa.

torizzare la tumulazione della cassetta ove verranno racchiuse le ossa, nel pavimento della chiesa, di proprietà della parrocchia? Trattasi, forse, di sepolcro privato fuori dal cimitero, ai sensi dell'art. 101 del D.P.R. 285/90? Nelle chiese si vedono spesso nicchie tombali ove sono tumulati resti mortali di persone che hanno acquisito particolari benemerienze, quindi senz'altro è, almeno teoricamente, possibile. Ma, mi chiedo, come fare nel concreto? Preciso poi quanto segue: il Comune, con cui ho instaurato un proficuo canale comunicativo, con la viva e sincera speranza di poter accogliere la mia richiesta, mi ha pregato di svolgere un ulteriore approfondimento. In particolare, ha richiesto di poter preliminarmente acclarare l'esistenza di precedenti che aiutassero ad interpretare la norma (Capo XXI D.P.R. 285/90?) nel senso da me auspicato. Purtroppo, mi vedo costretto ad anticiparvi che i risultati non sono stati positivi. Controllando l'esempio da me ha suggerito (i Vescovi Cattolici sono titolari dello Jus Sepulchri in Duomo, ne sono sicuro!) abbiamo, però, realizzato che effettivamente nella Cattedrale Cittadina non è davvero tumulato il mio omologo cattolico Monsignor Y: nella cripta si trova soltanto un cenotafio, ossia una lapide commemorativa in pietra. L'unica recente sepoltura avvenuta nella Cattedrale (melius: in una cappella privata a tal fine edificata ed autorizzata ai sensi dell'art. 101 del D.P.R. 285/90) riguarda l'ultimo Vescovo recentemente defunto. Come, certo, comprenderete, proprio lo spessore e la delicatezza dell'affare impongono all'Amministrazione di tenere una condotta che, pur attenta ai singoli casi, debba improntarsi ad un'applicazione rigorosa ed imparziale della Legge ... le "guerre" tra confessioni religiose sono tra le più terribili e noi Ortodossi non cerchiamo, certo, sfacciati privilegi di minoranza, in un Paese, per tradizione, Cattolico-Romano. In assenza di una prassi condivisa sulla quale fondare un'interpretazione corretta della norma (della cui legittimità si potrebbe comunque dubitare), il Comune mi dice di non poter, giustamente, adottare provvedimenti *contra legem*. Post scriptum: Sull'edificio sacro, di recente costruzione, dove ricavare la cella ipogea per la sepoltura privilegiata non sussiste, come ho potuto agevolmente constatare dai documenti in mio possesso, il vincolo della Soprintendenza ex art. 21 e 22 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – codice dei beni culturali e del paesaggio -, ergo dovrebbe esser pacifico il nulla osta di tale organismo ai necessari lavori edili di smuratura e scavo per approntare il sepolcro!"

+ Silvano, Vescovo di Luni

Eminenza, azzardo qui di seguito una possibile risposta, traendo spunto, tra mille incertezze epistemologiche, da un elemento certo e quasi insovertibile (nemmeno fosse il testo immutabile del S. Evangelo!): il diritto PERSONALISSIMO di disposizione sulle spoglie

mortali, quale elaborato prima dalle sentenze dei Tribunali Italiani (fortunatamente uniformi), e "crystallizzato", poi, nello *jus positum* di cui all'art. 79 comma I II Periodo D.P.R. 285/90, rimane in capo ai "familiari", e, per la sua stessa natura, non è surrogabile da soggetti estranei al legame dello *Jus Coniugii* e dello *Jus Sanguinis* né, tantomeno, cedibile terzi, in un orrido mercimonio. Lo Jus Sepulchri è *extra commercium*! Il *Codex Iuris Canonici*, almeno nell'esperienza di Santa Romana Chiesa (ma immagino sia così anche per l'ordinamento delle Chiese d'Oriente, altrimenti ci troveremmo in un contesto teocratico ed illiberale), non regola un acquisto di potestà sulle spoglie mortali in capo a soggetti terzi, rispetto ai familiari; perciò la Diocesi, in quanto tale, non può vantare alcun diritto preferenziale, nemmeno se, paradossalmente, fossero le reliquie di persona oggetto di causa di beatificazione. Invece di paventare l'impasse, sarei, ad ogni modo, più possibilista poiché ad un attenta lettura ermeneutica, l'art. 85 D.P.R. 285/90 parla di domanda per la raccolta delle ossa in apposita cassetta ex art. 36 D.P.R. cit, avanzata da chi abbia interesse [morale]; non escludendo, quindi, una nuova sepoltura per i resti scheletrizzati in seguito ad un atto di liberalità da parte di chi verso il de cuius nutrisse affetti di genere spirituale o amicale, senza esser, tuttavia, suo congiunto. Se l'alternativa tranchant ed irreversibile per le ossa "*res nullius*" o, peggio ancora "*res derelicta*" (per disinteresse?) è il loro sversamento in ossario comune, c'è valido motivo per ritenere che possano prevalere supremi interessi di *pietas cristiana* (e lo stesso D.P.R. 285/90, pur nella sua laica asetticità, si prefigge di tutelare la memoria dei morti ed il culto del postumo) rispetto alla crudezza tagliente del dettato normativo, così, appunto, posto proprio per evitare il pericolo di paralizzanti liti e contrasti sulla spoglia del *de cuius*, rischio qui, invece, del tutto ininfluenza. Oltre ai servizi cosiddetti "propri" e primari, del Comune di cui all'art. 13 D.Lgs. 267/2000, altre responsabilità ed incumbenti possono essere affidati o delegati all'Ente Locale con legge statale o regionale, stante, oggi, l'art. 3 comma 5 del T.U. Ordinamento Enti Locali. Ad esempio, a più riprese, sono state devolute ai comuni diverse e rilevanti funzioni, in primis ed, *ab ovo*, con il D.P.R. 616/1977, poi, più recentemente, ed in ben altro clima politico di sbandierato (e disarmonico!) federalismo, con il D.Lgs. 112/1998, recante, appunto il "*conferimento di compiti amministrativi della Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 59/1997*". Dopo queste necessarie e prolisse (?) premesse, entrando in *medias res*, passo ad alcune osservazioni di diritto ed all'inquadramento dogmatico di una non comune figura giuridica, come appunto la sepoltura extracimiteriale. L'istituto della tumulazione privilegiata trova, attualmente, fonte normativa nell'art. 341 T.U.LL. SS. – R.D. 1265/1934 – ed ha mantenuto, per la sua rarissima applicazione, un'es-

senza misteriosa, di spiccata eccezionalità, in quanto il suo stesso *nomen juris* introduce ad un privilegio per il *post mortem* (ossia ad uno status di cui altri, al pari, non possano legittimamente godere, pure in un assetto sociale di carattere democratico) in senso tecnico-giuridico, che forse sarebbe anche ora di rinverdire o attualizzare, senza, però, trasformarlo in uno sguaiato fenomeno di massa, magari per eccentrici milionari in cerca di emozioni forti. Le statuizioni di principio, implementate, poi, dell'art. 105 del D.P.R. 285/90 e, per la procedura di dettaglio, dalla Circ. Min. Sanità Direzione Generale Servizi igiene pubblica, n. 206 del 4 dicembre 1970, n. 400.5, furono pensate in un'organizzazione dello Stato centralistica e piramidale (il T.U.LL. SS. è addirittura di epoca fascista!) oggi, allora, *mutatis mutandis*, debbono esser lette alla luce del D.P.C.M. 26 maggio 2000, con il quale sono state trasmesse alle Regioni le attribuzioni in materia di autorizzazioni contenute nello stesso D.P.R. 285/90. *De jure condito*, Il D.P.C.M. 26 maggio 2000 (in G.U. dell'11 ottobre 2000, n.238), con cui il Legislatore determina le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 112/1998, ha disposto la destinazione alle Regioni, fra i tanti altri atti amministrativi, delle autorizzazioni, prima ministeriali, annoverate dal D.P.R. 285/90. Il D.P.C.M. 26 maggio 2000 appartiene alla categoria delle misure contemplate dall'art. 7 del D.Lgs. 112/1998. Ai termini della Tabella A, lettera c), le autorizzazioni, prima di inerenza statale, considerate dal D.P.R. 285/90 vengono assegnate alle Regioni a statuto ordinario a far tempo dall'01.01.2001. Sul punto specifico si richiama anche la Circ. Min. (Min. Salute), del 21.05.2002 n. 400.VIII/9L/1924 secondo cui, dovendosi affrontare, il frangente, del tutto particolare, della c.d. "tumulazione privilegiata", di cui all'art. 105 del D.P.R. 285/90, sulla scorta dei principi desumibili dagli artt. 113 e 114 del D.Lgs. 112/1998 sembra indubbio l'automatico conferimento, di volta in volta, alle Regioni dell'autorizzazione per la facoltà di tumulare cadaveri o resti mortali in luoghi diversi dai cimiteri, quando si verificano determinate situazioni di altissimi riconoscimenti da tributare al *de cuius*. Questo orientamento è confermato anche dalla Circ. Min. Interno n. 4 del 12.3.2003. Detta autorizzazione alla tumultazione privilegiata, un tempo statale e di pertinenza addirittura governativa *ex art. 105 D.P.R. 285/90* (quindi in capo al vertice gerarchico assoluto della Pubblica Amministrazione – *superiorem non recognoscentes* – poiché, in una Repubblica Parlamentare come la nostra, tra il Parlamento e l'Esecutivo il rapporto è basato sulla fiducia), tramite il faticoso processo di decentramento di poteri ed esercizio d'autorità, dallo Stato Centrale agli enti locali, sarebbe divenuta, *ex D.P.C.M. 26 maggio 2000*, almeno secondo parte della dottrina, nella progressiva gra-

duazione dei trasferimenti giù "per li rami" ed i plessi della macchina amministrativa italiana, un atto prettamente gestionale, la cui titolarità generale, ed anche residuale, sarebbe da ascrivere *ex art. 107 comma 3 Lett. f) T.U. Ordinamento Enti Locali – D.Lgs. 267/2000* – alla persona del Dirigente; e per la dirigenza – oggi – la normativa di riferimento è il D.Lgs. 165/2001. Da una piccola indagine tematica, condotta sul web, diversi Comuni, soprattutto di grandi dimensioni, paiono aderire a quest'interpretazione, almeno sulle loro pagine istituzionali, per quanto riguarda la modulistica. Al di là del giudizio di merito sulla biografia dell'estinto, in cui non m'addentro, e sull'osservanza delle prescrizioni tecniche o igienico-sanitarie seguite nella realizzazione del sepolcro, aspetti entrambi rimessi all'accorto esame delle Autorità preposte a pronunciarsi; *Si vera sunt ea quae complexa es*, ossia se ragioniamo eminentemente sul punto di diritto, in tema di legittimazione a rilasciare la prefata autorizzazione (vero nodo da sciogliere!) dopo il D.P.C.M. 26 maggio 2000, da una breve ricerca risulta che alcuni comuni, investiti, ormai, di tale incombenza, attraverso sub-delega regionale, *ex art. 3 comma 5 D.Lgs. 267/2000*, come, per altro, accade anche in Toscana con l'art. 4 la L. R. 25 febbraio 2000, n. 16, da cui logicamente discende la D.G.R. Toscana 22 aprile 2002, n. 395, identifichino tale spettanza negli organi di governo a rilevanza politica (sindaco?); altri, invece, designano di tale titolarità il semplice dirigente di settore, come per quasi tutte le autorizzazioni amministrative di polizia mortuaria, laddove il Sindaco non sia chiamato ad agire in veste di Ufficiale di Governo o Autorità Sanitaria Locale (vedasi, ad es., l'art. 10 D.P.R. 285/90). La Regione Toscana, con la D.G.R. 22 aprile 2002, n. 395, definisce esattamente la competenza geografica per l'assunzione del provvedimento (infatti, a predisporre tutti gli incartamenti e, soprattutto, ad AUTORIZZARE è il Comune nella cui circoscrizione amministrativa insiste l'edificio sede della sepoltura privilegiata), ma non quella funzionale, limitandosi ad un riferimento generico alla potestà autorizzativa del Comune (ossia all'Autorità Comunale in toto) e senza indicare quale organo (collegiale, monocratico, o semplicemente burocratico?) interessare della questione. Tutta la documentazione da produrre agli atti, secondo la Regione Toscana, non differisce molto dal protocollo ministeriale, approntato nei primissimi anni '70, Con la Circ. Min. San. 400.5/1970, segno che la Regione, nel solco di una prudente e pavida continuità, senza alcun spirito critico di vera riforma, ha preferito recepire passivamente, al massimo con qualche semplificazione e sfrondata, le allora indicazioni del Consiglio Superiore di Sanità, per poi comunicarle direttamente ai Comuni, i quali, forse, negli ultimi 200 anni, rispetto ad enti relativamente "giovani" come, appunto, le Regioni, hanno maturato maggior esperienza nelle con-

duzione della polizia mortuaria, anche in termini di risposte tangibili da offrire alla cittadinanza.

L'operazione è stata – oserei dire, “pilatesca” (menzione liberamente ispirata all'episodio evangelico di Ponzio-Pilato: un noto ed inguaribile “igienista” che di fronte ai problemi di giustizia cristologica ... si lavava frequentemente le mani!), così, a causa di questa poco onorevole trasfusione figurata, all'insegna dello spudorato “copia-incolla”, tra le suggestioni del Dicastero e le odierne direttive regionali, si ravvisano subito una palese incongruenza ed un “*cortocircuito*”, laddove si esige il parere del Comune, come quando l'autorizzazione era ministeriale (ed era “stranamente” il sindaco ad esprimersi, in modo dettagliato, per perorare o meno la causa di tumulazione privilegiata), mentre l'autorizzazione stessa deve esser rilasciata proprio dal Comune medesimo; con una singolare sovrapposizione di ruoli. Mancherebbe, allora, l'elemento della terzietà, dell'opinione enunciata in un momento esterno, rispetto alla sequenza endogena (o solo sub-procedimentale?) degli atti, in una veste non solo meramente consultiva, ma pure di confronto dialettico, a meno che non siano coinvolti diversi organi ed uffici del medesimo Ente, però con diversa posizione prospettica ed angolazione; tuttavia tale soluzione risulterebbe piuttosto peregrina, farraginoso e distaccata dalla realtà, in quanto, potenzialmente, solo foriera di contraddizioni o striscianti conflitti da risolvere, forse, in via gerarchica o secondo criterio di specialità: insomma, alla fine: “*chi fa che cosa?*” nell'organigramma comunale? In ogni caso, per questi pareri, resi da interfacce tecnico-strumentali come Comune (solamente “quando” e “se” ancora fattibile), sovrintendenza e dipartimento prevenzione dell'AUSL (richiamati dalla D.G.R. 395/2002), si veda l'art. 16 comma 3 L. 241/1990, importante anche per la tempistica della loro formulazione nell'economia complessiva della pratica: a quest'ultimi, forse, sarebbe anche possibile non conformarsi, qualora essi siano intesi quale obbligatori nella loro acquisizione, ma non vincolanti, per l'esito del processo autorizzativo. Il condizionale, come sempre, è di rigore, siccome ci muoviamo in uno spazio giuridico dai contorni incerti, quasi fosse in una “terra di mezzo” del “caro estinto” senza troppi punti di riferimento, con cui orientarsi, nel caos anarcoide ed impazzito di una legislazione funeraria incompiuta, in quanto sospesa e disarticolata su più livelli, per di più tra loro scoordinati e sconnessi. Altro fattore importante è quello cronologico, per evitare un inutile dilatarsi a dismisura dei tempi, magari nelle spire dilatorie di qualche ufficio: s'impone, pertanto, il principio dell'autonomia organizzativa per l'Ente Locale sancito sia dal D.Lgs. 267/2000 sia dalla L. 241/1990. Tramite il suo art. 29 la L. 241/1990 fissa, poi, le garanzie nazionali minime, addirittura citando l'art. 117, secondo comma lett. m) Cost., da estendere anche al procedimento proprio dell'Autorità Comunale, quale

ormai è divenuta l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata, attraverso un suo apposito regolamento. Prima, quando l'autorizzazione era statale, la tempistica (max. 180 giorni, ma oggi potrebbe esser diversa: anche maggiormente compressa) era regolata dal D.M. 18.11.1998, n. 514, in esecuzione degli artt. 2 e 4 L. 241/1990 le cui tabelle sono state recentemente abrogate dal D.P.C.M. 31.07.2014, n. 151. Ben inteso: per la Legge Italiana, almeno, non sussiste alcun diritto soggettivo “naturale” (... *et si Deus non daretur*), né interesse legittimo a che una richiesta di tumulazione privilegiata sia per forza accolta, come se, dinanzi a requisiti putativamente oggettivi ed incontrovertibili, fossimo dinanzi ad un atto quasi dovuto. Al contrario, si tratta pur sempre di un atto OTTRIATO e concesso da parte di quell'Autorità depositaria della potere di autorizzazione, in ambito locale, sulla polizia mortuaria (la quale è attività “comunale” a far data “solo”... dal R.D. 2322/1865, ossia dall'alba dell'Unità d'Italia). Lo Jus Sepulchri in chiesa (o in altro sito, oppure fabbricato di solito pubblici, ma non cimiteriali), infatti, origina e sorge da un particolarissimo decreto autorizzativo che ha in sé valore COSTITUTIVO (in dottrina si ragiona di una manifestazione di volontà unilaterale, da parte dell'Amministrazione, per certi versi, più simile alla concessione), poiché, *ipso jure*, fonda lo stesso diritto di sepolcro, superando quel limite “invalidabile” posto *erga omnes* dal Legislatore, con norma tassativa e categorica di ordine pubblico, seppur *una tantum* e solo per quel determinato defunto (restano, pertanto proibite le sepolture massive negli edifici di culto), e non, quindi, semplicemente RICOGNITIVO come accade, invece, per quasi tutte le altre autorizzazioni amministrative di polizia mortuaria le quali, accertati i soli titoli formali di Legge (es. art. 102 D.P.R. 285/90 sempre in tema di Jus Sepulchri e diritto d'accoglimento in sepolcro privato *extra moenia*), debbono sempre, necessariamente, esser date, sulla base, magari, quel pre-esistente rapporto concessorio richiamato dall'art. 50 comma 1 lett. c) D.P.R. 285/90, come accade per le normali tumulazioni tutte. Qui, questa volta, si tratta di una peculiare autorizzazione “*ad substantiam*”, e di effetto ampliativo, in grado di generare nuovi diritti nella sfera giuridica di chi sia destinatario del provvedimento. Proprio per tali argomentazioni io propenderei sinceramente, ed in modo convinto, per la prima ipotesi precedentemente prospettata (chiara identificazione della prerogativa in capo al Sindaco), poiché la tumulazione privilegiata si configura come una DEROGA, (una “trasgressione calcolata”?) ad alto contenuto opzionale (è pur sempre una altissima facoltà e non un atto obbligatorio!). Essa, quindi, si profila quale atto di tipo “POLITICO”, del tutto eccezionale, rispetto all'assioma generalissimo che proibisce la sepoltura di cadaveri, o loro trasformazioni di stato, *extra moenia coemiterialia*, cioè fuori del perimetro cimiteriale, ex art. 340 T.U.L.L. SS.

(norma sì – questa vigente – antico retaggio dell’Editto Napoleonico di Saint Cloud del 1804, primo vero testo unico della moderna polizia mortuaria), soprattutto per le persone allo stato laicale. È fatta salva, ad ogni modo, la normativa ecclesiastica di cui all’art. 1242 Codex Juris Canonici, per Abati e Vescovi (anche emeriti) in particolare; regola presente – suppongo – anche nell’Ordinamento della Chiesa Ortodossa di Grecia che in questa sede Lei rappresenta, in qualità di Vescovo della Diocesi di Luni. *Obiter dictum*: anche il Codex Juris Canonici nella sua ultima versione del 1983, pare implicitamente ricondurre (o ... dequotare?) la tumulazione privilegiata ad un’ “anomalia” funeraria, fuori del consueto, quando ribadisce l’inibizione di comune portata, al fatto che i cadaveri dei fedeli, a vario titolo, siano sepolti in chiesa.

L’autorizzazione alla tumulazione privilegiata è atto di rango non semplicemente gestionale, come accade per quasi tutte le autorizzazioni amministrative racchiuse ed enumerate nel D.P.R. 285/90: essa, in effetti, è connotata da amplissimi margini di SCELTA e PONDERAZIONE D’OPPORTUNITÀ e si traduce, così in una pratica funebre straordinaria posta in essere in difformità dalla Legge (seppur “tollerata” dall’art. 341 T.U.L.L. SS. e, di conseguenza, LECITA), assumendo, in questa maniera, la particolare valenza, a sua volta, di atto D’ORDINE PUBBLICO a rilevanza IGIENICO-SANITARIA e a mio modesto avviso, proprio per questi suoi due connotati insuperabili, spetta solo al Sindaco. Il punto – mi pare – di maggiore delicatezza e risalto, è quello che attiene all’ “An”(particella linguistica mutuata dal linguaggio privatistico), ovvero al “se autorizzare o no, cioè, in buona sostanza, alla valutazione dei presupposti legali di accesso alla tumulazione privilegiata, mentre mi sembra di minore rilievo strutturale il (falso?) problema della idoneità formale all’adozione del provvedimento finale. Infatti, per quest’ultima *vexata quaestio* per altro già affrontata, per quanto propenda personalmente, come prima agevolmente dimostrato, per la titolarità indiscussa del sindaco, *ratione materiae*, in qualità, appunto, di ufficiale di governo *ex artt.* 50 comma 4 e 54 D.Lgs. 267/2000 ed Autorità Sanitaria Locale *ex art.* 13 L. 833/1978, art. 117 D.Lgs. 112/1998, da estrinsecarsi nella *forma legis* di un decreto ad hoc, non mi sentirei di eccepire che la materiale autorizzazione sia accordata a firma del solo dirigente (responsabile del procedimento giusta gli artt. 4, 5 e 6 L. 241/1990?), ma – in tal caso – come razionale conclusione, di un (previo) atto d’indirizzo politico-amministrativo di cui all’ art. 107, comma 1 D.Lgs. 267/2000, nelle more di un’eventuale norma positiva in tal senso, contenuta Regolamento Comu-

nale di Polizia Mortuaria, (emanato *ex artt.* 3 comma 4 e 7 D.Lgs. 267/2000, senza dimenticare mai l’art. 117 comma 6 III Periodo Cost. e gli artt. 344 e 345 T.U.L.L.SS.), di cui si ribadisce, ancora una volta, la “strategica” centralità operativa per meglio disciplinare, sul territorio, i servizi di polizia mortuaria. Il complesso di norme conosciute come “tumulazione privilegiata”, per sua stessa intrinseca qualità, presenta componenti altamente discreitive, e in ambito amministrativo la discrezionalità, ovvero il margine di scelta che il Legislatore rimette all’azione ed al discernimento dei pubblici poteri, seppur nell’interesse generale da perseguire) non può mai sconfinare nell’arbitrarietà più sfrenata! Esso, allora, richiede il CONCORSO DI GIUSTIFICATI MOTIVI DI SPECIALI ONORANZE e/o il conseguimento, IN VITA, DI ECCEZIONALI BENEMERENZE, condizioni, quest’ultime, esposte, però, a valutazioni anche altamente soggettive secondo diverse sensibilità storiche, culturali e costumi locali; ma la materia, data anche la lacunosa letteratura e la scarsa giurisprudenza, anche molto risalente nel tempo (la più recente si colloca a ridosso del II dopoguerra, dopo gli eccidi nazifascisti, di cui spesso furono vittime anche sacerdoti e religiosi), rimane complessa, incerta ed opinabile...quasi oscura se indaghiamo ancora nei panneggi e nelle pieghe delle poche norme del D.P.R. 285/90 così come declinate dalla nuova disciplina regionale. A questo proposito, dunque, la più autorevole dottrina tende a suggerire, comunque, prudenza, specie quando si tratti di eventi recenti, poiché il tempo potrebbe condurre a considerazioni maggiormente meditate; ebbene, nel caso del Professor ... ad oltre 10 anni di distanza dalla sua scomparsa potrebbero, in verità, ricorrere tutti gli elementi, anche temporali, ma soprattutto legati alla sua figura di insigne docente universitario e dal vivo ricordo, che dalla sua opera di insegnamento ancora promana, per perfezionare davvero l’autorizzazione alla tumulazione privilegiata. Ma, forse, il richiamo all’atto d’indirizzo politico-amministrativo, dopo adeguata ed approfondita fase istruttoria, potrebbe risultare (a volte) ineludibile passaggio, suscettivo, già di per sé, durante la sua formazione, di consentire un’adeguata analisi sui titoli di sepoltura privilegiata proposti. Questa tesi mantiene la sua platonica validità, anche se la materiale e risolutiva sottoscrizione del provvedimento, in linea di massima, dovrebbe imputarsi, pur sempre, alla figura del sindaco, *tout court*, per le ovvie ragioni di cui sopra. “A l’alta fantasia qui mancò possa”, come direbbe Dante, dopo l’*excessus mentis* dovuto all’insostenibile visione divina; o, se si preferisce, “*trasumanar significar per verba non si poria*”, sempre secondo l’ineffabile



Figura 2 – Grotte Vaticane, calata del feretro di Giovanni Paolo II nelle sua nicchia sepolcrale.

dire l'Alighieri, nella sua fantastica ascensione tra il logos e infinito: dopo tanto leguleio arrovellarmi su questi temi così speculativi sono senza parole e mi rifugio nel silenzio; nell'attesa che, magari, mi sovvenga l'Eterno, secondo il celebre verso leopardiano, o, più semplicemente, una risposta plausibile. Comunque, trascorrendo a questioni più pragmatiche, dopo tanta trascendenza giuridica, quasi da metafisica dello Jus Sepulchri, in merito all'eventuale rimedio GIUSTIZIALE o GIURISDIZIONALE avverso una sempre possibile risposta di diniego (purché adeguatamente provvista di motivazione ex art. 3 commi 1 e 4 L. 241/1990, compresa l'indicazione dell'Autorità di garanzia cui eventualmente adire) sottolineo come ad un mio specifico quesito sul forum di www.comuni.it, Il Dr. Sereno Scolaro (che, in questa sede, ringrazio pubblicamente!) abbia così risposto:

“Il ricorso gerarchico è ammesso contro gli atti amministrativi non DEFINITIVI (art. 1 D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). Il ricorso in opposizione può, invece, esser proposto se ed in quanto previsto (esplicitamente) dalla Legge (art. 7 D.P.R. cit.). Non ricorrendo né l'una, né l'altra delle circostanze sopra indicate, il solo rimedio sarebbe quello giurisdizionale amministrativo (processo dinanzi al T.A.R. o, se del caso, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex Capo III D.P.R. n. 1199/1971 così come riformato dall'art. 69 L. 69/2009).”

In effetti, l'atto amministrativo è definitivo se:

1. ha già superato positivamente tutti i ricorsi amministrativi interni esperibili;
2. non è stato impugnato, in tutte le sedi, nei termini perentori di legge;
3. è stato adottato dalla massima autorità amministrativa competente, priva quindi di un reale superiore gerarchico cui appellarsi (come accadrebbe se, per assurdo, l'autorizzazione in parola fosse ancora governativa!);
4. è stato assunto dall'unica Autorità titolata, per legge, ad pronunciarsi.

In particolare, si potrebbe invocare il punto 3) se l'autorizzazione, di cui discettiamo, in questo breve saggio, venisse concessa dal apice dell'amministrazione comunale (decreto del sindaco?), il punto 4), invece, parrebbe rimandare alla competenza autorizzatoria “generale e residuale” della dirigenza ex art. 107 comma 3 Lett. f) del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. 267/2000. Il consiglio spassionato, allora, è di presentare formale istanza (soggetta, sin da origine, ad imposta di bollo ex artt. 3 e 4 Tariffa, Parte 1, allegato A) D.P.R. 26/10/1972, n. 642!) presso il locale ufficio delle polizia mortuaria, ponendo però la richiesta direttamente all'attenzione Sindaco, per i motivi di cui sopra, al fine ottenere il decreto di tumulazione privilegiata, ed, in caso contrario, impugnare l'eventuale rieiezione della domanda dinanzi al T.A.R. ex L. 1034/1971, ma si veda anche il D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo (con tutta l'alea che un giudizio comunque comporta) o con ricorso straordinario al Capo dello Stato: *tertium non datur*: dopo tutto, come diceva un grande e noto uomo politico italiano, di area socialista, le scorciatoie furbesche, spesso, nascondono le vie più lunghe e tortuose. Naturalmente sarà, poi, Suo diritto esser edotto sull'avvio del procedimento ex art. 8 L. 241/1990 ed ai termini dell'art. 10 successivo, partecipare attivamente allo sviluppo dello stesso, magari attraverso l'integrazione del materiale già agli atti, con nuove prove, documenti o testimonianze dirette. Non Le rimane che proseguire nel percorso amministrativo così delineato ed incardinato, per il riconoscimento dello Jus Sepulchri in chiesa, e aspettare un riscontro da parte dell'Amministrazione, a norma degli artt. 2 comma 1 e 3 L. 241/1990. Mi auguro di aver fornito a Lei e. di riverbero, a tutti i lettori de “ISF” qualche spunto di riflessione per intraprendere tutte le necessarie e conseguenti azioni volte all'accertamento e soprattutto all'istituzione dello Jus Sepulchri *extra moenia*, ossia in luogo differente dal cimitero, tramite l'istituto, invero piuttosto rarefatto, ma significativo, della tumulazione privilegiata.